

COMUNE DI ALBEROBELLO
Città Metropolitana di Bari

Regolamento per l'applicazione della

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- *Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 30 giugno 2011 di istituzione e disciplina - dell'Imposta di soggiorno nel Comune di Alberobello*
- *Modificato con delibere di C.C. n. 48 del 30/09/2011, n. 6 del 18/01/2012, n. 2 del 16/03/2017, n. 34 del 06/08/2020 e n. 57 del 29/12/2021.*

INDICE

<i>Articolo 1</i>	Istituzione e presupposto dell'imposta.	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 2</i>	Soggetto Passivo	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo 3</i>	Misura dell'Imposta	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 4</i>	Esenzioni	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 5</i>	Obblighi dei Gestori	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 6</i>	Versamenti dell'Imposta	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 7</i>	Controllo e Accertamento dell'Imposta	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 8</i>	Sanzioni	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 9</i>	Riscossione coattiva	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 10</i>	Rimborsi	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 11</i>	Contenzioso	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 12</i>	Oggetto	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 13</i>	Locazioni brevi	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 14</i>	Soggetti passivi e soggetti gestori	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 15</i>	Misura dell'imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 16</i>	Esenzioni e riduzioni	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 17</i>	Modalità di pagamento	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 18</i>	Obblighi di informazione	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 19</i>	Obblighi di dichiarazione ai fini dell'Imposta	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 20</i>	Obblighi dei soggetti gestori	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 21</i>	Sanzioni ed interessi	<i>Pag. 11</i>
<i>Articolo 22</i>	Tavolo del Turismo	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 23</i>	Disposizioni finali	<i>Pag. 12</i>

PARTE I

Articolo 1 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l'Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
- 1bis. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente regolamento.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Alberobello. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone, anche all'aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico - alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per tale ragione è reputata fondamentale l'analisi contabile e dei rispettivi flussi turistici quale strumento fondamentale per una precisa azione correttiva rispetto al gettito generato.
6. E' fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

Articolo 2 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Alberobello.
2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di

- soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.
 6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Alberobello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.
 7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Alberobello. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.
 8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
 9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Alberobello.
 10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.

Articolo 3 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per pernottamenti al giorno per persona in misura pari a:
- € 1,00 per le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi ed aree attrezzate per la

- sosta temporanea;
- € 2,00 per agriturismi, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, alloggi ammobiliati locati per uso turistico, residenze turistiche alberghiere ed alberghi fino a quattro stelle;
 - € 3,00 per residenze turistiche alberghiere ed alberghi cinque stelle.
2. L'imposta è applicata per un massimo di tre pernottamenti consecutivi.

Articolo 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori entro il tredicesimo anno di età;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici;
 - disabili non autosufficienti **ed un loro accompagnatore**;
 - i dipendenti di imprese che lavorano nel territorio;
 - **i componenti delle forze dell'ordine o delle forze armate nell'espletamento di incarichi di servizio documentati**;
 - **gli ospiti dell'Amministrazione Comunale presenti sul territorio comunale per esplicito invito della stessa**;
 - **le comitive scolastiche di ogni ordine e grado in viaggio di istruzione o in attività Di alternanza scuola-lavoro e loro accompagnatori in viaggio d'istruzione**
 - **I partecipanti a manifestazioni sportive o culturali, di età inferiore a 16 anni, organizzate in collaborazione con l'Amministrazione comunale e in possesso del patrocinio comunale**;
 - **I soggetti che alloggiano in strutture ricettive del territorio per effetto di provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria, anche sanitaria, o per finalità di soccorso umanitario.**

2. **Il beneficio dell'esenzione dovrà essere debitamente documentato da chiunque ne avesse diritto.** In particolare, per le comitive scolastiche, la struttura ricettiva dovrà richiedere attestazione da parte del Dirigente Scolastico certificante il periodo, il numero degli studenti e degli accompagnatori ospiti presso la struttura.

Articolo 5 OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. Il gestore della struttura comunica all'ufficio tributi, entro il 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre ed il periodo di permanenza, tramite la procedura telematica prevista. La dichiarazione periodica va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. E' altresì tenuto alla conservazione della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 4. e a renderla disponibile, su richiesta, dell'ufficio tributi per eventuali attività di verifica. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.
2. Entro lo stesso termine il gestore effettua il versamento delle somme riscosse. Qualora l'imposta da versare sia inferiore a € 10,00 è data facoltà ai gestori di versare l'imposta dovuta cumulandola con quella del trimestre successivo. E' possibile continuare il cumulo dell'imposta fino al raggiungimento della somma di € 10,00. I versamenti relativi all'anno d'imposta in ogni caso devono essere effettuati entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
 - a) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel Comune di

- Alberobello;
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo **il relativo importo in ricevuta/scontrino/fattura** indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
- c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 4;
- d) Comunicare, tramite la procedura telematica al Comune di Alberobello, entro sette giorni dall'arrivo:
- Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;
- e) **Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.**
- f) **I gestori delle strutture ricettive extralberghiere, sono obbligati a esporre in modo visibile all'esterno della struttura, il codice identificativo struttura e il numero scia o autorizzazione. Il contrassegno(insegna) sarà realizzato con materiali di buona qualità estetica e per le aree storiche dovranno essere conformi al regolamento in vigore per tali aree.**

Articolo 6 VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore non invia al Comune di Alberobello le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare. **Propedeutico al versamento periodico è la contestuale comunicazione oggetto dell'importo versato, contenente il riepilogo trimestrale.** Il versamento può essere effettuato:
 - a. mediante pagamento tramite il sistema bancario su conto corrente intestato alla tesoreria del Comune di Alberobello;
 - b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
 - c. mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.
3. *(I soggetti gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina, ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, nonché di quanto introdotto a riguardo dall'attuale disciplina nazionale di cui all'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.*
4. *Sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa annuale, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Salvo diversa modulistica e modalità di trasmissione, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, la dichiarazione andrà effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa esclusivamente per via telematica, anche in caso di assenza di pernottamenti.)*
4. **I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il**

presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29/04/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. n. 23/2011.

Articolo 7 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
 - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale, **così come previsto dall'art. 13-querter, comma 2, del DL n. 34/2019 e ss.mm.ii.**
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 8 SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite, oltre a quanto già stabilito dalla normativa e giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità giuridica degli agenti contabili, con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) e comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7,8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, secondo la normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

Articolo 11 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

PARTE II

Articolo 12 OGGETTO

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n. 50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 13 LOCAZIONI BREVI

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 14 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Alberobello.
3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola mensilmente al Comune di Alberobello, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I soggetti gestori di cui al precedente comma 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 attuativo del DL/502017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Alberobello, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi

previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del superiore articolo 1 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, l'ufficio tributi competente rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

Articolo 15 MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è determinata secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 16 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art. 4 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 17 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto nell'art. 6 PARTE I del presente Regolamento.

Articolo 18 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Alberobello.

Articolo 19 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Alberobello, le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 5 PARTE I del presente regolamento.

Articolo 20

OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 14 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliano pubblicare annunci, che riguardino i immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Alberobello.
3. I soggetti di cui all'art. 14 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 21

SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) e comma 2 del presente Regolamento, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Per il procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.

PARTE III

Articolo 22 TAVOLO DEL TURISMO

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale è individuare in maniera condivisa con gli stakeholder, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili in virtù del gettito dell'imposta e secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. lgs. n. 23/2011, gli interventi da porre in essere che direttamente o indirettamente contribuiscano allo sviluppo e al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. Con apposita Delibera di Giunta Comunale è istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive (**con massimo di due componenti totali**) e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche (**con un massimo di 1 componente**), con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
3. Il funzionamento del tavolo è demandato ad apposito regolamento comunale.

Articolo 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, ai sensi dell'art. 15-quater dell'art. 13, del D.L. 201/2011, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.
3. *(In prima applicazione il presente Regolamento e le relative tariffe entrano in vigore dal 1^ gennaio 2022, al fine di permettere ai soggetti passivi interessati il completamento della registrazione al portale telematico messo a disposizione del Comune di Alberobello.)*